

AVV. KATIA GIARDINI
Patrocinante in Cassazione
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551
e-mail :katiagiardini@studiolegalegiardini.it
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. GRDKTA73A50L219Y
P.IVA 07626790013

AVV. PAOLO TORMENA
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino
tel 011/4343008 - fax 0114349082
paolo.tormena@gmail.com
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. TRMPLA73E11L219G
P.IVA 09104330015

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 3215/2023
ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

MEDIFOR VENETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 01641290265 con sede legale in Conegliano (TV) via Manin n. 116/13, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, C.F. TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it, paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale in atti,

-ricorrente -

contro

la **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata sul domicilio digitale regione.marche.protocollogiunta@emarche.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

-resistente-

nonché contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, C.F. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Feola, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliato sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, 00814070181

-resistente-

nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Feola, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Viale dei Portoghesi n. 12, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, 00814070181

- resistente-

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Feola, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

nonché contro

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, C.F. 80188230587 in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Feola, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

e nei confronti

-della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

-della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata,

della società **ABBOTT S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00076670595, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 9, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC abbott@pec.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

per l'annullamento

del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione MARCHE,

nonché per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

-del Decreto del Ministero della Salute in data 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022, con il quale il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha certificato e quantificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione MARCHE a riscuotere o compensare la somma pari a € 4.403,28

e, per l'effetto, per la condanna

della Regione MARCHE alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di pay back a copertura dello sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati.

PREMESSA

1. Con il ricorso R.G. n. 3215/2023 la ricorrente impugnava la Determinazione della **Regione Abruzzo, Protocollo numero DPF/121 del 13/12/2022**, pubblicata in pari data sul sito della Regione, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente, nonché sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, ed altresì per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115.

2. Con contestuali ricorsi sono state censurate anche le determinazioni delle Regioni Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di *'payback'*) dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: “[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023”.

4. Con il D.L. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all'art. 8 “ 3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata*

dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell'importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

6. In data 29 giugno 2023 il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 (*Disposizioni Urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*) con il quale è stata disposta una ulteriore proroga al 31 luglio 2023 del solo termine di pagamento per le aziende che aderiscono alla proposta legislativa di sconto a condizione di non avviare o rinunciare ai contenziosi sui provvedimenti payback.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, sebbene la somma richiesta dalla Regione Marche sia modesta, la ricorrente **non ritiene di aderire alla transazione introdotta con il succitato Decreto Energia del 28.03.2023 e non rinuncia al procedimento *de quo*** e, pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che le deriverebbero dal pagamento in unica soluzione delle quote di pay back richieste anche da altre sette Regioni per complessivi € 383.656,37, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l'adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo, stante la somma richiesta dalla Regione Marche a MEDIFOR VENETA a titolo di pay back pari a € 4.403,28, che, sommata alla altre richieste ricevute costituisce un importo di € 383.656,37, decisamente importante per una piccola impresa, la società ricorrente, ferma ogni contestazione circa la sua illegittimità e incostituzionalità, onde scongiurare **pregiudizi gravi e irreparabili**, che, **a seguito della scelta di non aderire alla proposta legislativa di transazione e della scadenza del relativo termine di pagamento del prossimo 31 luglio 2023, dovessero derivare dall'esecuzione dei provvedimenti territoriali impugnati e connessi agli effetti degli altri atti e provvedimenti impugnati nel ricorso formula istanza di adozione di misure monocratiche nonché di sospensione del provvedimento regionale.**

A) Sotto il profilo del **fumus boni iuris**, richiamando quanto dedotto nel ricorso, si ribadisce quanto segue.

Come già più diffusamente evidenziato nel paragrafo 4) del ricorso, la richiesta della Regione Marche in un unico elenco, si limita a riportare per ciascuna azienda la partita IVA, la ragione sociale, le quote di ripiano per ogni singola annualità e la quota di ripiano totale e un riferimento di imputazione contabile.

Dalla Regione non vengono indicati i fatturati annuali generati dalle singole aziende per la vendita di dispositivi medici e la loro percentuale di incidenza sul totale della spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, né tantomeno sono indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione dei fatturati aziendali posti alla base del calcolo delle quote nella misura richiesta.

NON è, quindi, possibile alcuna puntuale verifica per mancanza dell'indicazione della percentuale di incidenza del fatturato della ricorrente sul totale della spesa per acquisti di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per assoluta carenza di qualsivoglia indicazione o elencazione delle fatture, nonché delle voci di prodotto all'interno delle medesime, considerate al fine di calcolare il fatturato incidente sullo sforamento.

La Regione non ha operato una nuova ricognizione dei fatturati, assumendo la sufficienza di quella già effettuata dalle aziende ed enti sanitari nel 2019; ma tale decisione si pone in palese violazione dell'art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

NON è possibile alcuna riconciliazione contabile o verifica dei calcoli operati dalla regione MARCHE per assoluta carenza di qualsivoglia indicazione o elencazione delle fatture, nonché delle voci di prodotto all'interno delle medesime, considerate al fine di calcolare il fatturato incidente sullo sforamento.

Sarebbe stato, quindi, necessario effettuare una valutazione molto puntuale e precisa delle forniture al fine di annoverare le medesime tra i dispositivi medici che rientrano nel tetto di spesa e quelli esclusi. Con tutta evidenza ciò non è stato fatto.

Parimenti, l'azienda fornitrice avrebbe dovuto essere posta nelle condizioni di poter procedere ad una altrettanto precisa e puntuale verifica di quali sono i dispositivi dalla medesima venduti che sono stati considerati tra quelli sottoposti al ripiano.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione MARCHE della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di pay back.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così MEDIFOR S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

B) Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia il pregiudizio grave ed irreparabile che la deducente, essendo una piccola impresa, subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano della Regione che sommato alle richieste delle altre Regioni arriva ad un significativo importo totale di ripiano richiesto alla deducente di € **383.656,37**.

Le proroghe non hanno infatti consentito alla società di accantonare riserve tali da poter farvi fronte, tanto più in un'unica soluzione.

Peraltro, negli anni dal 2015 al 2018 MEDIFOR VENETA non ha potuto certo appostare nessuna riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione.

Neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019 in spregio al dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.

In altre parole, la richiesta formulata dalla Regione di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determina in capo a MEDIFOR VENETA una rettifica retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati nel quadriennio ma da compromettere la stabilità della società sul mercato.

Ma v'è di più.

Come sopra incidentalmente accennato, la richiesta della Regione Abruzzo non è l'unica indirizzata a MEDIFOR VENETA, la quale è soggetta alla richiesta di ripiano anche da parte delle Regioni Veneto (€ 280.737,59), Toscana (€ 20.065,91), Friuli Venezia Giulia (€ 58.204,46), Piemonte (€ 57.79), Abruzzo (€ 8.455,20) e della Provincia Autonoma di Trento (€ 11.789,93).

La gravità del pregiudizio che MEDIFOR VENETA subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* o dovesse subirne la compensazione è, quindi, data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province Autonome, importi che acquistano una valenza esponenziale nella loro connessione a maggior ragione per una piccola impresa come la deducete (€ 383.656,37).

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che genererebbe una **pressoché insostenibile tensione finanziaria** sulla ricorrente, tenuto conto anche del fatturato medio annuo generato nelle ultime annualità (circa 1 milione di euro) – cfr. documenti 9 allegato alla presente istanza. **Stessa conseguenza deriverebbe da una compensazione coattiva, peraltro illegittima per le ragioni meglio illustrate nel ricorso principale e che comprometterebbe la stessa capacità della deducete di continuare a fornire i dispositivi medici al Servizio Sanitario della Regione.**

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

MEDIFOR VENETA, il cui fatturato è all'incirca di 1 milione di euro (Cfr. bilanci allegati) vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario

per l'anno corrente dal momento che la somma complessivamente richiesta dalle succitate Regioni e Provincia Autonoma di Trento pari a **€ 383.656,37 - grava tutta sulla cassa e sul bilancio 2023** senza aver potuto accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento, come detto, è richiesto, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Ciò incide evidentemente **sulla continuità aziendale**, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile nel suo concreto ammontare.

La somma ingente è, infatti, richiesta dalla Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento con un orizzonte temporale brevissimo, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

È certo, poi, che la richiesta di pagamento immediato proveniente da tutte le Regioni cui la società ha fornito i dispositivi biomedicali comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della stessa di competere su un mercato assai competitivo.

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la società (dipendenti, fornitori, creditori).

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori della società e gli adempimenti fiscali ordinari, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

A tutto voler concedere, e comunque ribadendone l'illegittimità, un prelievo di una tale entità avrebbe potuto essere disposto con modalità diverse o differito. Ad esempio, le singole Regioni avrebbero potuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso.

Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui è risultata aggiudicataria, MEDIFOR VENETA ha stipulato vari contratti con strutture sanitarie pubbliche, impegnandosi a fornire dispositivi medici.

Qualora, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti

impugnati ovvero dovesse subire una compensazione coattiva, potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, comporterebbe una grave inadempienza contrattuale con risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui «*l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]*».

A ciò si aggiunga che, come detto, in spregio a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 56/2023 non è ancora stata comunicata dalla Regione la quota di ripiano a carico della ricorrente rideterminata **in considerazione del riconosciuto scorporo dell'IVA, ovvero l'ammontare IVA sull'importo oggetto del versamento.**

Inoltre, nel caso di specie anche qualora MEDIFOR VENETA dovesse riuscire a provvedere al saldo di quanto richiesto, la stessa non ha certezza delle modalità e delle tempistiche di restituzione da parte della Regione della predetta somma in caso di esito positivo del presente ricorso, atteso il notorio endemico stato di deficit del sistema sanitario regionale.

Infine, si consideri anche **l'interesse pubblico** a non affliggere un settore tanto importante e delicato, quale è quello della fornitura di dispositivi medici, spesso salva-vita o comunque rilevanti per il diritto alla salute delle persone.

Le circostanze sopra richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, non avendo la pretesa censurata una mera conseguenza economica immediata, ma anzi rappresentando un pregiudizio alla sopravvivenza stessa della società all'interno del mercato.

In ultimo, ma non per importanza, non ci si può esimere dal richiamare le recenti ordinanze di accoglimento delle istanze cautelari a seguito delle udienze del 27.06.2023 e del 11.07.2023 e i precedenti decreti presidenziali con cui l'Ecc.mo Presidente ha accolto le misure cautelari monocratiche e collegiali tra le quali quelle richieste da questa difesa nell'interesse di MEDIFOR e di altre

società (R.G. 3212/2023 decreto n. 3201 del 22.06.2023, R.G. 13501/2022 decreto n. 3202 del 22.06.2023, R.G. 13504/2022 decreto n. 3203 del 22.06.2023, decreto n. 3248/2023 del 23.06.2023, R.G. 3221/2023, decreto n. 3250/2023 entrambi del 23.06.2023 e R.G. 177/2023 decreto n. 3231 del 23.06.2023, R.G. 3212/2023 ordinanza n. 3660/2023 del 12.07.2023, R.G. 3221/2023 ordinanza n. 3659/2023 del 12.07.2023, R.G. 13501/2022 ordinanza n.3658/2023 e R.G. 13504/2022 ordinanza 3655/2023 del 12.07.2023) in identici procedimenti in materia di pay back dispositivi medici, proprio per i motivi sopra illustrati, e per l'effetto è stata sospesa l'esecutività degli atti impugnati.

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria aveva già accolto l'istanza cautelare promossa da una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario della Regione Umbria (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società MEDIFOR VENETA srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

Salvis juribus.

Si produce:

6) bilancio 2021

Torino, lì 13 luglio 2023

(Avv. Katia GIARDINI)

(Avv. Paolo TORMENA)